




**CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO  
DELLA VENEZIA GIULIA (COSEVEG)**



# **ALLEGATO 4-TER MANUALE DEI PROTOCOLLI – Reati ambientali**

<b>Rev.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Data</b>
<b>00</b>	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – Parte Speciale E	<b>CdA</b>	<b>02.02.2012</b>
<b>01</b>	Aggiornamento	<b>CdA</b>	<b>18.12.2015</b>
<b>02</b>	Aggiornamento	<b>CdA</b>	<b>22.05.2024</b>



### Sommario

1.	I REATI AMBIENTALI .....	3
1.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.).....	5
1.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis).....	5
1.3	D.Lgs 152 /2006 s.m.i.)- Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 .....	5
1.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152 /2006 Art. 256 commi 1, 3, 6 ) .....	6
1.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2 ) .....	6
1.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152 /2006 Art. 258 comma 4) .....	7
1.7	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 259 comma 1) .....	7
1.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2) .....	7
1.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8) ..	7
1.10	D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni) .....	8
1.11	Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 .....	8
1.12	Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 .....	9
1.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.- Art. 3. comma 6 Legge 549/1993 .....	9
1.14	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.- Art. 14. comma 1, 2, 3, 5 - D. L.gs. 108/2013 .....	9
1.15	Inquinamento doloso Art. 8 D.Lgs 202/2007.....	10
1.16	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007.....	10
1.17	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).....	11
1.18	Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	11
1.19	Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	11
1.20	Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	12
1.21	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	12
2.	MAPPATURA DEI RISCHI.....	13
2.1	Ruoli e responsabilità in materia ambientale .....	13
2.3	Matrice delle responsabilità.....	16
2.4	Attività a rischio o sensibili.....	17
3.	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA RILEVANTI PER IL DLGS 231/2001 .....	21
4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	33



## 1. I REATI AMBIENTALI

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies:

### **"Art. 25-undecies (Reati ambientali)**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i reati di cui all'articolo 137:
    - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  - b) per i reati di cui all'articolo 256:
    - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - c) per i reati di cui all'articolo 257:
    - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
  - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”

### ***I nuovi reati ambientali***

Sono in vigore dal 29 maggio u.s. le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;



Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per “inquinamento ambientale” o “disastro ambientale” così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all’inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

### **1.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

### **1.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **1.3 D.Lgs 152 /2006 s.m.i.)- Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi **scarichi di acque reflue industriali**, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni



dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **1.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152 /2006 Art. 256 commi 1, 3, 6 )**

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1*, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1*, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b) , è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **1.5 Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2 )**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui



all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze PERICOLOSE.1.6

### **1.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152 /2006 Art. 258 comma 4)**

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **1.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 259 comma 1)**

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### **1.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

### **1.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)**

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.



### 1.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)

5. Nei casi previsti dal comma 2<sup>1</sup> si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il **superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

### 1.11 Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

<sup>1</sup> Comma 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.



### **1.12 Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150**

1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, N.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

### **1.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.- Art. 3. comma 6 Legge 549/1993**

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

### **1.14 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.- Art. 14. comma 1, 2, 3, 5 - D. L.gs. 108/2013**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.



### 1.15 Inquinamento doloso Art. 8 D.Lgs 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

### 1.16 Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.



1.16 **Inquinamento ambientale:** compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Art. 1  
(Omissis)

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

**1.17 Inquinamento ambientale:** compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

**1.18 Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**1.19 Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma



precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**1.20 Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**1.21 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.



## 2. MAPPATURA DEI RISCHI

### 2.1 Ruoli e responsabilità in materia ambientale

<b>Ruoli e responsabilità in materia ambientale</b>	
<b>PRESIDENTE (P) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)</b>	Hanno la responsabilità di approvare i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"><li>- Politica ambientale di COSEVEG;</li><li>- Budget previsionale di gestione.</li><li>- Proposta di Programma triennale di attività e di promozione industriale;</li><li>- proposta di Programma dei lavori pubblici.</li></ul>
<b>DIRETTORE GENERALE (DG)</b>	Il Direttore Generale è responsabile: <ul style="list-style-type: none"><li>- della definizione della Politica Ambientale di COSEVEG e della sua conformità alla norma ISO 14001 ed al Regolamento CE 1221/2009, integrato con il nuovo Regolamento UE n. 2026/2018, verificandone l'adeguatezza alla situazione ambientale dell'organizzazione;</li><li>- della definizione delle responsabilità e delle autorità necessarie per attuare il SGA;</li><li>- dell'individuazione e della messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare e mantenere attivo ed efficace il SGA ed i relativi programmi; le risorse comprendono competenze, risorse umane, risorse finanziarie e risorse tecnologiche;</li><li>- della predisposizione del Manuale del SGA;</li><li>- della definizione degli obiettivi, traguardi e programma ambientale;</li><li>- rispondere alle richieste provenienti dalle parti interessate esterne, ai reclami di natura ambientale e a verbali degli Enti di controllo;</li><li>- della gestione delle riunioni di Riesame della Direzione;</li><li>- di acquisire ed aggiornare le autorizzazioni previste dalla normativa applicabile all'organizzazione, in collaborazione con le funzioni competenti;</li><li>- di definire e riesaminare periodicamente le competenze richieste al personale con particolare riferimento a quello che svolge attività che possono provocare impatti significativi sull'ambiente;</li><li>- di assicurare il bagaglio formativo del personale e di formulare il piano di formazione, assicurandosi che il grado di formazione sia proporzionale alle responsabilità ambientali degli addetti.</li></ul>
<b>RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA)</b>	E' responsabile dell'attività svolta: <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'identificazione delle attività svolte dall'organizzazione, per l'analisi degli aspetti ambientali correlabili e degli impatti ambientali indotti;</li><li>- per l'aggiornamento e approvazione della valutazione degli aspetti ambientali;</li><li>- per la predisposizione ed approvazione della documentazione del SGA e della relativa distribuzione;</li><li>- dell'individuazione, acquisizione ed analisi della legislazione ambientale applicabile all'organizzazione;</li><li>- controlla che la documentazione del SGA sia adeguata ai cambiamenti legislativi, autorizzativi, organizzativi;</li><li>- della gestione delle non conformità e delle relative azioni correttive e preventive.</li><li>- è responsabile dell'attività svolta dal RSGA-Coauditore, se nominato;</li></ul>
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)</b>	Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nell'ambito della sua attività così come definita dalla normativa vigente, è responsabile dell'individuazione e della gestione delle emergenze ambientali



<b>Ruoli e responsabilità in materia ambientale</b>	
<b>COADIUTORE DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA-Coadiutore), se nominato</b>	<p>Collabora con il Responsabile della SGA ed è responsabile di curare la comunicazione con l'esterno, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esamina le richieste ed i reclami provenienti dalle parti interessate e collabora con DG per fornire le relative risposte;</li><li>- individua le forme ed i modi di volta in volta più efficaci per la diffusione alle parti interessate dei documenti relativi alla gestione ambientale di COSEVEG (Politica ambientale, Programma di Gestione Ambientale, Dichiarazione Ambientale, accordi e convenzioni stipulati, impegni assunti, ...);</li><li>- organizza iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione delle aziende insediate;</li><li>- dell'identificazione delle attività svolte dall'organizzazione, dell'analisi degli aspetti ambientali correlabili e degli impatti ambientali indotti;</li><li>- dell'aggiornamento della valutazione degli aspetti ambientali;</li><li>- della predisposizione della documentazione del SGA e della relativa distribuzione;</li><li>- dell'individuazione, acquisizione ed analisi della legislazione ambientale applicabile all'organizzazione;</li><li>- dell'adeguamento della documentazione del SGA ai cambiamenti legislativi, Autorizzativi, organizzativi, etc;</li><li>- dell'archiviazione della documentazione tecnica, legale e sistemica correlata al SGA;</li><li>- della raccolta dei dati ambientali e del calcolo degli indicatori ambientali;</li><li>- dell'analisi dell'andamento degli indicatori di performance ambientale;</li><li>- della pianificazione degli audit e del miglioramento dell'attività di audit;</li><li>- della gestione delle non conformità e delle relative azioni correttive e preventive.</li></ul> <p>Collabora inoltre con DG/Responsabile di SGA nel definire gli obiettivi di miglioramento. In caso che non sia nominato il coadiutore, le presenti attività sono svolte dal RSGA</p>
<b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (RA)</b>	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'organizzazione e gestione del Protocollo;</li><li>- della valutazione e qualificazione dei fornitori di prodotti e servizi a valenza ambientale, ad eccezione degli appaltatori esterni che svolgono attività di manutenzione o opere pubbliche.</li><li>- del monitoraggio dei consumi di risorse ed altri dati amministrativi.</li></ul>
<b>RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RUT)</b>	<p>E' responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di assicurare che le operazioni di manutenzione siano condotte in conformità a quanto stabilito dal SGA;</li><li>- di valutare e qualificare gli appaltatori esterni che operano per conto di COSEVEG;</li><li>- di predisporre ed emettere capitolati di appalto ed ordini di acquisto ai fornitori, assicurando la definizione delle specifiche ambientali, ove necessarie;</li><li>- di assicurare che la progettazione e la realizzazione delle opere siano condotte in conformità a quanto stabilito dal SGA;</li><li>- gestione delle condotte fognarie di proprietà del COSEVEG;</li></ul>
<b>RESPONSABILE PATRIMONIO - DG</b>	<p>E' responsabile di assicurare che le seguenti attività siano svolte in conformità a quanto previsto dal SGA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- espropriazione di nuove aree;</li><li>- assegnazione di aree ed immobili;</li><li>- acquisizione di nuove aree ed immobili;</li><li>- rilascio nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria COSEVEG;</li><li>- aggiornamento delle informazioni ambientali relative alle aziende insediate.</li></ul>
<b>UFFICIO PROTOCOLLO (Prot)</b>	<p>L'ufficio protocollo si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ricevere, registrare, archiviare e trasmettere alle funzioni interessate le comunicazioni provenienti dall'esterno;</li><li>- registrare ed archiviare tutte le comunicazioni in uscita da COSEVEG.</li></ul>
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI (GAR)</b>	<p>E' responsabile della gestione amministrativa dei rifiuti prodotti da COSEVEG secondo quanto previsto dal Sistema di gestione Ambientale.</p>



**Ruoli e responsabilità in materia ambientale**

<b>UFFICIO TECNICO (UTEC)</b>	Collabora con RUT nello svolgimento dei suoi compiti.
<b>UFFICIO TECNICO PATRIMONIO (UPat)</b>	Collabora con DG nello svolgimento dei suoi compiti.



### 2.3 Matrice delle responsabilità

In base all'Istruzione I.8.1/o del SGA – supporto, risorse, competenza consapevolezza

Riferimento ai punti della norma ISO 14001	P	CDA	DG	RSGA	RSPP	RA	RUT	U.Pat.	UTec	Prot./Segr.	GAR
5.2 Politica Ambientale	R	R	R	C		C	C				
6.1.2 Aspetti ambientali	R	R	R	C		C	C				
6.1.3. Prescrizioni legali e altre prescrizioni			R	R		R	R	C	C	C	C
6.2.1-6.2.2 Obiettivi, traguardi e programma ambientale	R	R	R	C		C	C				
7.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	R	R	R			C	C				
7.2 e 7.3 Competenza, formazione e consapevolezza	R	C	R	C		R	C	C	C	C	C
7.4 Comunicazione	R	R	R	C		C				C	
7.5 Documentazione	C		C	R		C	C				
7.5.3 Controllo dei documenti				R							
7.5.3 RegISTRAZIONI				R							
8.1 Controllo operativo				R		C	C	C	C	C	C
8.2 Preparazione alle emergenze e risposta					R	R	R	C	C	C	C
9.1 Sorveglianza e misurazioni				R		C	C	C			C
9.1.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni				R	R	R	R		C	C	C
10.2 Non conformità, azioni correttive				R		R	R				
9.2 Audit interno	C			R		C	C	C	C	C	C
9.3 Riesame della Direzione	R		R	C		C	C				

R = RESPONSABILITÀ DIRETTA

C = COLLABORAZIONE/COINVOLGIMENTO



## 2.4 Attività a rischio o sensibili

1. Gestione delle condotte consortili;
2. Gestione acquisizione immobili ed aree;
3. Gestione insediamento aziende;
4. Gestione aspetti ambientali immobili ed impianti di proprietà di COSEVEG (produzione rifiuti, emissioni da impianti termici, consumi di risorse, scarichi idrici, ...);
5. Gestione cantieri per realizzazione di opere;
6. Pianificazione territoriale;
7. Manutenzione;
8. Approvvigionamento di prodotti e servizi;

ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
<b>Risk Management</b>	Tenuto conto che il Presidente e il DG sono responsabili della corretta gestione ambientale delle attività svolte da COSEVEG riguardante le emergenze da situazioni di eventuali danni ambientali, la responsabilità della compilazione della matrice Rischi/Opportunità è in capo al RA/R.UT coadiuvati dal RSGA in collaborazione con ufficio tecnico /ambiente. Scopo è informare sul Risk Management, da tener conto prima di prendere eventuali decisioni sulle attività consortili che possano avere maggior impatto ambientale quali: acquisto nuove aree, insediamenti nuove aziende, progettazione nuove opere, monitoraggio cantieri, etc. (I.8.1/8)
<b>Gestione impianto di depurazione a servizio di palazzina di via Timavo n.69/8 e 69/9</b>	Il Consorzio provvede alla verifica dell'attività della ditta incaricata per l'esecuzione dell'analisi chimico-fisiche sulle acque in ingresso ed in uscita dell'impianto di depurazione derivanti dal processo biologico dei reflui (I 8.1/5)
<b>Gestione di due impianti di disoleazione in z.i. Lisert e z.i. Schiavetti</b>	Il Consorzio provvede a seguente monitoraggio visivo programmato (I 8.1/5): <ul style="list-style-type: none"><li>• apertura e riposizionamento di tutti i tombini;</li><li>• controllo presenza di olii;</li><li>• controllo livelli sedimenti;</li><li>• controllo operatività sistemi automatici di chiusura</li></ul>
<b>Gestione acquisizione di immobili ed aree</b>	In caso di acquisizione di nuove aree ed immobili, il DG è responsabile di verificare la presenza di eventuali passività ambientali secondo le modalità indicate nell'Istruzione "Gestione acquisizione aree e immobili". Qualora l'immobile o l'area vengano effettivamente acquistati, laddove risulti necessario sulla base della verifica effettuata, il DG definisce un programma degli interventi da effettuare con la collaborazione dell'UPAT per eliminare o contenere le eventuali contaminazioni ambientali in atto (I.8.1/1)
<b>Gestione insediamento di nuove aziende</b>	Nell'esaminare le richieste per l'assegnazione di aree ed immobili (I 8.1/2 ), COSEVEG valuta, oltre gli aspetti strategici di sviluppo dell'area industriale, anche gli aspetti legati alla compatibilità ambientale dell'attività con le aree limitrofe secondo i criteri riportati nell'Istruzione "Insediamento nuove aziende" (I 8.1/2). L'approvazione del progetto per l'assegnazione di un'area è di responsabilità del CdA.
	Relativamente agli immobili ed impianti di proprietà in gestione diretta, direzione/RSGA assicura che: <ul style="list-style-type: none"><li>- i rifiuti prodotti siano gestiti correttamente secondo quanto previsto dalla normativa ambientale vigente ed in particolare secondo le modalità definite nell'Istruzione "Gestione amministrativa rifiuti" (I 8.1/12);</li></ul>



<b>Gestione aspetti ambientali immobili ed impianti di proprietà di COSEVEG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- la gestione delle risorse naturali sia improntata al contenimento e ove possibile alla riduzione dei consumi, mediante l'utilizzo di tutte le prassi gestionali e di tutte le soluzioni impiantistiche disponibili ed economicamente compatibili;</li><li>- la gestione degli scarichi idrici avvenga in conformità alla normativa vigente, privilegiando ove possibile il contenimento della quantità e del carico inquinante delle acque scaricate;</li><li>- l'immersione in mare di materiali di escavo fondali marini – dragaggio avvenga nel rispetto delle norme previste dal DM “Ambiente” 173/2016, attuativo dell’art. 109 del D.Lgs 152/2016 – Allegato Tecnico.</li><li>- la gestione degli impianti termici e di altre eventuali emissioni in atmosfera avvenga in conformità alla normativa ambientale vigente, utilizzando le soluzioni impiantistiche e gestionali più idonee al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera.</li></ul>
<b>Progettazione opere e gestione cantieri per la loro</b>	La progettazione di opere e la gestione di cantieri per la loro realizzazione è responsabilità del RUT il quale provvede ad assicurare che in sede di

<b>ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>realizzazione</b>	progettazione dell’opera: <ul style="list-style-type: none"><li>- siano individuate tutte le prescrizioni legali cogenti che l’opera deve rispettare, in particolare quelle di carattere ambientale;</li><li>- siano valutati gli aspetti ambientali, e relativi impatti, coinvolti sia in sede di realizzazione che di utilizzo e gestione dell’opera individuando le possibili opzioni di riduzione dell’impatto ambientale ed identificando anche eventuali azioni di mitigazione/compensazione, affinché si possa valutarne la fattibilità dal punto vista economico;</li><li>- in sede di definizione dei Capitolati di appalto per la realizzazione delle opere, siano incluse le azioni di mitigazione/ compensazione individuate in seguito alla “Valutazione aspetti ambientali per progettazione nuove opere”;</li><li>- in sede di attività del cantiere per la realizzazione dell’opera le attività svolte dalle ditte esterne appaltatrici dei lavori siano effettuate nel pieno rispetto della normativa ambientale cogente minimizzando gli impatti ambientali. A tal fine:</li><li>- il referente, avvalendosi di quanto riportato sul modulo “Valutazione aspetti ambientali per la progettazione di nuove opere” (M 4.4.6/11), programma l’esecuzione di verifiche ambientali presso i cantieri e provvede, ove necessario, a personalizzare i moduli M 8.1/3 “Checklist”, M.8.1/4 “Emergenze” e M.8/2 Matrice Rischi e opportunità/valutazione Aspetti ambientali”;</li><li>-</li></ul>



<p><b>Pianificazione territoriale</b></p>	<p>DG è responsabile di assicurare che l'attività istituzionale di pianificazione svolta da COSEVEG sia effettuata in conformità con le disposizioni previste dalla normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale n. 3/2021(Disposizione per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del FVG) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>In particolare, DG assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che la pianificazione prevista da COSEVEG sia compatibile con gli altri piani e programmi di competenza regionale e comunale, vigenti od adottati;</li><li>- che i Piani territoriali infraregionali contengano gli elementi necessari per una Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso, finalizzata all'identificazione delle eventuali criticità ambientali e delle possibili azioni di mitigazione/compensazione da adottare sia in sede di pianificazione sia in sede di futura progettazione e gestione delle opere e delle aree;</li><li>- che, in caso i Piani coinvolgano aree interessate da SIC, venga effettuata la relativa Valutazione di incidenza;</li><li>- che i Piani territoriali infraregionali tengano conto di quanto espresso nella Politica Ambientale, nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali e degli obiettivi fissati nel Programma ambientale.</li></ul> <p>I Piani territoriali infraregionali (ed i relativi Piani strutturali strategici e Piani operativi attuativi) sono adottati con delibera del CdA e sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa</p>
<p><b>Manutenzione</b></p>	<p>Il controllo operativo ambientale sviluppato dall'organizzazione è coordinato con il programma di manutenzione, che tiene conto dell'esigenza di effettuare i necessari interventi presso tutti gli impianti e le infrastrutture di competenza del COSEVEG il cui malfunzionamento o cattiva gestione comporterebbe scostamenti dagli obiettivi ambientali prefissati.</p>



ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
	<p>Il RUT, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, individua gli impianti e le infrastrutture che necessitano di interventi manutentivi e provvede quindi a definire tipologia, frequenza e responsabilità per l'effettuazione degli interventi stessi, riportandoli nell'Istruzione "Manutenzione impianti". Nel caso in cui nelle autorizzazioni o nelle prescrizioni legali siano prescritti interventi manutentivi, questi sono recepiti nel piano di manutenzione.</p> <p>I responsabili indicati eseguono o danno disposizioni affinché vengano realizzati gli interventi di manutenzione secondo le modalità e i tempi definiti, registrando la realizzazione degli interventi ed eventuali annotazioni nei moduli di registrazione delle manutenzioni indicati nell'istruzione stessa.</p> <p>Il RUT verifica che gli interventi di manutenzione siano realizzati secondo le modalità e i tempi previsti.</p> <p>Eventuali interventi di manutenzione straordinaria vengono registrati sui moduli definiti nell'Istruzione "Manutenzione impianti". Le informazioni sulle manutenzioni straordinarie possono servire come base per modificare la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva.</p> <p>Nel caso di manutenzioni affidate a ditte esterne appaltatrici, il RUT si assicura di recepire nel Capitolato per l'assegnazione del servizio di manutenzione le specifiche definite nell'Istruzione "Manutenzione impianti" e nei relativi moduli.</p> <p>I documenti di registrazione sono compilati direttamente dagli addetti delle ditte esterne appaltatrici che eseguono l'intervento.</p> <p>Il RUT predispone il Programma di manutenzione preventiva almeno per i seguenti impianti/ infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- condotte consortili e relativi impianti di trattamento;</li><li>- illuminazione pubblica;</li><li>- aree verdi;</li><li>- rete antincendio ed estintori;</li><li>- trasformatori;</li><li>- impianti termici;</li><li>- ferrovia;</li><li>- automezzi aziendali.</li></ul>
<b>Approvvigionamento di prodotti e servizi</b>	<p>Il RSGA è responsabile di individuare le tipologie di prodotti e servizi approvvigionati da COSEVEG che sono considerati critici dal punto di vista ambientale.</p> <p>Per ogni tipologia di prodotto/servizio critico il RSGA, in collaborazione con le funzioni interessate, individua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- requisiti vincolanti;</li><li>- requisiti non vincolanti, ma raccomandati;</li></ul> <p>e li riporta nell'Istruzione "Gestione fornitori".</p> <p>Per ogni tipologia di prodotto/servizio nell'Istruzione "Gestione fornitori" sono individuate la funzione responsabile dell'approvvigionamento e la funzione responsabile della verifica dell'operato del fornitore durante tutto il periodo di fornitura.</p> <p>Il responsabile dell'approvvigionamento, prima di effettuare un ordine di acquisto o stipulare un contratto/ appalto di fornitura di prodotti e servizi critici per l'ambiente si assicura che i fornitori di prodotti/servizi critici per l'ambiente, sul cui approvvigionamento l'Ente può esercitare il proprio controllo, siano in possesso dei requisiti richiesti.</p>



ATTIVITÀ DI RILEVANZA AMBIENTALE	DESCRIZIONE
	<p>Per un nuovo fornitore il rispetto dei requisiti vincolanti è considerato sufficiente per qualificare il fornitore dal punto di vista ambientale, mentre i requisiti indicati come "non vincolanti" sono raccomandati ed il loro possesso da parte del fornitore è valutato positivamente in sede di scelta e qualifica.</p> <p>Nel caso di rinnovo dei contratti di acquisto o di appalto, oltre al possesso dei requisiti vincolanti e non vincolanti, il responsabile dell'approvvigionamento tiene conto della valutazione effettuata dalla funzione responsabile della verifica dell'operato del fornitore durante il precedente periodo di fornitura, il quale valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la qualità del prodotto fornito o del servizio svolto e la relativa puntualità;</li><li>- il rispetto da parte del fornitore delle specifiche definite in sede contrattuale;</li><li>- il rispetto da parte del fornitore delle Istruzioni del SGA di sua competenza eventualmente fornitegli;</li><li>- eventuali disservizi che possano avere causato impatti ambientali.</li></ul> <p>Le evidenze oggettive dei requisiti soddisfatti dal fornitore sono raccolte dai capi servizi (RA, RUT) a seconda del settore d'intervento, i quali, successivamente alla stipula del contratto/capitolato provvedono a consegnarne copia al responsabile indicato per la verifica dell'operato del fornitore e compila il Modulo "Elenco fornitori" in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i fornitori abituali di prodotti/servizi critici per l'ambiente;</li><li>- la documentazione acquisita da ogni fornitore.</li></ul> <p>Nel caso di ditte esterne che operino per conto di COSEVEG; il responsabile dell'approvvigionamento predispone appositi Capitolati di appalto in cui sono individuati i comportamenti che il fornitore deve adottare per garantire una corretta gestione ambientale del servizio svolto.</p> <p>A tal fine nell'Istruzione "Gestione fornitori" sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Documentazione del SGA di competenza del personale di imprese appaltatrici;</li><li>- Condizioni di appalto/fornitura;</li></ul> <p>L'eventuale formazione effettuata al personale delle ditte appaltatrici, nonché la relativa valutazione dell'efficacia è registrata sulla "Scheda formazione" dal responsabile della verifica del fornitore.</p>

**3. GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA RILEVANTI PER IL DLGS 231/2001**

PROCESSO	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA
RESPONSABILE	RAPPRESENTANTE LEGALE
FIGURE APICALI COINVOLTE	DIREZIONE, RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (RA), RESPONSABILE TECNICO (RUT)
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	Tutti i lavoratori
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di ambiente
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI	<p>Il Consorzio opera sviluppando un'attività avente impatti ambientali limitati quali le emissioni in aria, lo scarico in fognatura di acque assimilate alle urbane e la produzione di rifiuti.</p> <p>Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia COSEVEG organizza le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie perseguendo l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni ambientali proprie e del territorio di competenza e delle aree sui cui opera incoraggiando e favorendo uno sviluppo sostenibile.</p> <p>COSEVEG, inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali e sui territori svolge le sue attività istituzionali con modalità tese al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali adottando lo standard internazionale UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento europeo EMAS III.</p> <p>Nel concorrere, in modo attivo, alla promozione ed allo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio di competenza e delle aree su cui opera, COSEVEG s'impegna:</p> <p>ad agire secondo una politica industriale regionale con logica di indirizzo e di sviluppo di aree omogenee per un'economia di scala in termini di infrastrutturazione e di impatto ambientale;</p> <p>alla piena osservanza delle leggi, regolamenti e normative ambientali ed al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;</p> <p>alla promozione di interventi nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico per le attività produttive;</p> <p>si impegna ad interagire con tutti i soggetti istituzionali, sia nell'ambito delle aree di propria competenza, sia a livello territoriale nella logica di recupero di zone degradate e di edifici dismessi;</p> <p>alla promozione della partecipazione attiva del proprio personale al sistema di gestione ambientale, favorendo la diffusione della cultura e della consapevolezza ambientale;</p> <p>opera con azioni concrete al problema della gestione dei materiali provenienti dal dragaggio di canali portuali marittimi e lagunari di competenza della Regione FVG sulla base degli obiettivi di indirizzo programmatico della</p>



Regione permettendo in tal senso azioni di recupero e di opere di ripristino di litorali.

- ad incidere per quanto di propria competenza sugli aspetti ambientali indiretti per dare attuazione alla presente politica e in particolare:
  - su quelli di fornitori di beni e servizi e di esecutori di lavori mediante atti di affidamento che includano requisiti conformi con la politica ambientale adottata;
  - su quelli del territorio mediante strumenti di pianificazione territoriale e rilascio di pareri di propria competenza coerenti agli obiettivi di carattere ambientale perseguiti.

L'Ente s'impegna a controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e dei traguardi raggiunti e ad assicurare che la stessa politica ambientale sia compresa, diffusa e attuata da tutte le parti interessate e che sia resa pubblica.

COSEVEG si impegna a far conoscere / divulgare la propria POLITICA AMBIENTALE a tutto il suo personale e agli addetti che operano per conto suo, nonché agli Enti soci di COSEVEG e a tutte le aziende insediate nelle sue aree di competenza. E' previsto un rapporto finale riepilogativo dei riesami della Direzione (M.9.3/1 rapporto del riesame del DG), redatto insieme al RSGA, in cui si individuano gli aspetti ambientali significativi e non, diretti e indiretti, connessi alle attività consortili, sempre facendo riferimento alle prescrizioni previste dalla legge.



<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)</b>
<b>MODALITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio che il Legale Rappresentante non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.</li><li>• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</li><li>• Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09)</li><li>• Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass.167002/11)</li></ul>
<b>ATTIVITÀ ANALIZZATE</b>	<b>Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)</b>
<b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b>	<p>Le aree industriali di interesse e competenza del COSEVEG si estendono per una superficie complessiva di 676 ha e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- area Schiavetti-Brancolo (Comuni di Staranzano e Monfalcone)</li><li>- area storica centrale occupata da Fincantieri, A2A e Mangiarotti (Comune di Monfalcone)</li><li>- area Lisert :Lisert Porto, Lisert nord, Lisert Canale est-ovest (Comune di Monfalcone)</li><li>- aree industriali nel Comune di Ronchi dei Legionari</li><li>- area industriale e artigianale nel Comune di Gorizia.</li></ul> <p>Le aree monfalconesi in oggetto sono caratterizzate dall'Agro monfalconese che è compreso tra il fiume Isonzo, il Carso monfalconese e il fiume Timavo. I fiumi Isonzo e Timavo, rispettivamente a sud e ad est delle aree, sono i collettori principali di una fitta rete di canali naturali e artificiali che attraversano il territorio in esame. Lungo il margine nord orientale dell'area urbana iniziano i rilievi del Carso che si estende oltre i confini italiani. Il Carso</p>



monfalconese, detto Carso di Doberdò è separato da quello triestino dal Vallone Goriziano e appartiene ai Comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Fogliano, Sagrado e Savona d'Isonzo (circa 50 km<sup>2</sup>).

L'Agro monfalconese costituisce l'estremo lembo orientale della pianura friulana che si estende, tra i fiumi Livenza e Isonzo, a sud delle Prealpi Carniche e Giulie e delle colline dell'anfiteatro morenico tilaventino.

La città di Gorizia sorge in una conca ai piedi delle Prealpi Giulie aperta ad ovest, proprio dove il Collio e il Carso si congiungono con la Pianura Friulana: le fanno da cornice le alture del Sabotino, del Montesanto e del San Gabriele, il Calvario, il Colle d'Oslavia, il San Marco e il Carso.

La zona presenta una specifica caratterizzazione bipolare: una parte fortemente antropizzata, comprendente la fascia territoriale di Monfalcone e Staranzano; l'altra parte, più a sud, con una forte valenza naturalistico-ambientale comprendente l'ambito marino, gli ambiti di tutela e gli ambiti agricoli.

Le aree in studio si affacciano sulla Baia di Panzano che costituisce la sezione nord occidentale del Golfo di Trieste. Lungo la fascia litoranea compresa tra le foci dell'Isonzo e del Timavo sono osservabili diverse zone acquitrinose, tra cui, di particolare rilevanza, la zona paludosa del Lisert. L'area del Lisert si trova ad Est di Monfalcone ed appare come una palude delimitata ad est dal canale Moschenizza-Locovaz-Timavo, a nord dalla statale Trieste-Venezia e a sud dal mare.

Di particolare rilevanza, sotto il profilo paesaggistico, è la sponda del Fiume Isonzo, classificata dal Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia bene dichiarato di notevole interesse pubblico. Si evidenzia che nell'area interessata dalla zona industriale è stata creata una fascia di verde a cuscinetto rispetto la sponda del Fiume oltre che sono previste nel Piano Territoriale Infraregionale delle limitazioni riferite al lotto n. 47 e alla linea c.d. "Galasso".

Rischio potenziale che avvenga uno sversamento di prodotti chimici pericolosi e che questi siano convogliati nei tombini e nei pozzi perdenti contaminando la falda.

L'istruzione I.8.1/9 su "emergenza degli aspetti ambientali" inclusa nel MSGA prevede la corretta gestione delle emergenze degli aspetti ambientali di COSEVEG o di terzi che operano per conto di COSEVEG.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica e ripristino siti contaminati COSEVEG segue quanto stabilito dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006 "procedure operative ed amministrative".



<b>REGOLE COMPORAMENTO</b>	<b>DI</b> Il Legale Rappresentante deve: <input type="checkbox"/> Predisporre una procedura opportuna per arginare eventuali situazioni di emergenza; <input type="checkbox"/> Dotarsi di attrezzature adeguate per arginare eventuali sversamenti ed impedire che sostanze pericolose penetrino nella rete di raccolta dell'acqua piovana.
--------------------------------	--



<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria - D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5</b>
<b>MODALITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. <b>Art. 279, comma 5</b>, che possano provocare <b>superamento dei valori limite di qualità dell'aria</b>.</li><li>• Rischio che il Legale Rappresentante non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente</li></ul>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b>	<b>Attività di controllo per impianti che generano emissioni in aria</b>
<b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b>	Le emissioni in atmosfera prodotte direttamente da COSEVEG sono attribuibili esclusivamente agli impianti termici a metano/gasolio per il riscaldamento dei locali di proprietà. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria il COSEVEG deve produrre una dichiarazione entro il 31 maggio ex DPR 43/2012 per impianti di refrigerazione e pompe di calore in merito alla corretta manutenzione ed all'assenza di fughe di gas refrigeranti.
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Legale Rappresentante deve verificare periodicamente che il preposto responsabile degli impianti conosca il disposto dell'art. 269 D.Lgs 152/06 s.m.i.</li><li>2. Il Legale Rappresentante deve:<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare periodicamente che l'autorizzazione di cui all'art 269 del D.Lgs 156/2006 non sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata</li><li>• Qualora l'impianto sia sottoposto ad una modifica non sostanziale, deve effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8,</li><li>• Verificare che l'attività svolta sia congruente, in relazione alle emissioni, al rispetto dei valori limite di emissione o alle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del TUA, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente</li><li>• In caso di nuovi impianti e/o nuove attività, diverse da quelle attualmente censite, di cui all'art. 271 comma 1 e 2, verificare le condizioni gestionali per escludere emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate</li></ul></li></ol>



dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, e utilizzo, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV.

- Verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
- Verificare la conformità dei punti di prelievo (NB: norma UNI 10169)
- Verificare le condizioni gestionali per limitare le emissioni diffuse (fuggitive) per es. relativamente a: movimentazione e stoccaggio materie prime/prodotti
- Verificare periodicamente la tenuta giunzioni, flange, guarnizioni (durante le attività di manutenzione, ad es.)
- Verificare periodicamente l'evidenza documentale di modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni secondo i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06;
- Verificare periodicamente l'evidenza documentale dei criteri per la verifica della conformità ai valori limite i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06
- Verificare periodicamente l'evidenza documentale di comunicazione all'autorità competente del minimo tecnico
- Verificare periodicamente l'evidenza documentale di gestione delle ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti secondo i dettami dell'All.II alla parte V D.Lgs 152/06
- 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante deve mantenere attivi protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (emissioni in atmosfera), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali
- significativi e sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova).



<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</b> <b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1); Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</b>
<b>MODALITÀ</b>	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata (per il gestore e per il sindaco), deposito di rifiuti in discarica di fatto (Cass. 19221/08), errata classificazione CER, abusivo smaltimento continuato in loco di percolato di discarica autorizzata (Cass. 28158/07), mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia. Rischio che il Legale Rappresentante non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b>	<b>Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di gestione degli impianti e dei centri di raccolta, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti.</b>
<b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b>	I rifiuti prodotti direttamente da COSEVEG sono imputabili alle seguenti attività: - gestione propri uffici: a fine 2007 ha avuto inizio la raccolta differenziata rifiuti nel Comune di Monfalcone (in data 10/08/2007 COSEVEG ha sottoscritto un contratto di comodato per la consegna e utilizzo dell'attrezzatura adibita al nuovo sistema integrato di raccolta rifiuti) dei seguenti rifiuti: carta/cartone, plastica, alluminio, rifiuti misti riciclabili, umido, pile esaurite, toner e cartucce, vetro, rifiuti misti non riciclabili, apparecchiature fuori uso;



	<p>- avviamento a smaltimento di rifiuti abbandonati sulle aree di competenza. COSEVEG conferisce i rifiuti negli appositi bidoni previsti per la raccolta differenziata, dei quali si occupa direttamente il Gestore comunale rispettando le modalità previste dal vigente Regolamento comunale. Il trasporto ed il recupero e/o smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti é affidato a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero rispetto allo smaltimento..</p>
<p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b></p>	<p>1. Il Legale Rappresentante deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata</li><li>• Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</li><li>• Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti</li><li>• Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del regolamento (CEE) 1013 del 14/06/2006.</li><li>• Garantire il divieto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti</li><li>• Garantire il divieto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed è vietato inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</li><li>• Garantire il divieto di, durante il trasporto, fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</li></ul> <p>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante deve implementare protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (rifiuti, in particolare verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasportino effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova per definizione e conferma CER, impianti di recupero / smaltimento, trasportatori), sulla verifica della</p>



conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (rifiuti), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare raccolte di rifiuti, gestione degli impianti e dei centri di raccolta, gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento registrate sia in modo tradizionale sia mediante SW dedicato).

3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante deve mantenere attivi protocolli che garantiscano, al momento del ripresa in carico di una struttura / sito dato in locazione / concessione, che lo stesso sia privo di rifiuti / depositi di rifiuti che possano configurare l'accadimento del reato.



--	--

<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).</b>
<b>MODALITÀ</b>	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale <ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio che il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</li></ul>
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio deve verificare periodicamente che la valutazione degli impatti ambientali sia aggiornata.</li><li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.</li><li>3. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.</li></ol>



<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N. 176-177	
<b>MODALITÀ</b>	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N.178 -179	
<b>MODALITÀ</b>	COSEVEG opera all'interno di aree protette in forma di delegazione amministrativa intersoggettiva (con Decreto regionale del Servizio competente) per l'esecuzione di interventi di dragaggio ad esempio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore e relative diramazioni. La durata del rischio/reato riguarda esclusivamente l'arco temporale di esecuzione dell'intervento, affidati con gara a ditta specializzata, nel caso specifico per la gestione dei sedimenti dragati all'interno delle aree tutelate (SIC/ZP). Il rischio potrebbe essere causato durante le fasi operative per la gestione del sedimento dragato che possono provocare alterazioni delle comunità presenti nelle aree tutelate.
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	Il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio o altra figura apicale da lui incaricata deve: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che Il capitolato d'appalto preveda come intervenire operando in aree protette.</li><li>2. Verificare che siano previste ed applicate le misure di mitigazione per non danneggiare le aree tutelate utilizzando, ad esempio, panne galleggianti per evitare la diffusione/dispersione dei sedimenti dragati in sospensione.</li><li>3. In fase di progettazione devono essere verificati gli aspetti vincolistici dello stato dei luoghi per evitare che gli interventi compromettano gli habitat tutelati, in particolar modo per la fase di gestione dei sedimenti dragati.</li><li>4. Verificare che prima dell'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice abbia eseguito quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, affinché non vengano compromessi gli habitat tutelati.</li></ol>
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N. da 180 a 184	



<b>MODALITÀ</b>	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N. 185	
<b>MODALITÀ</b>	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono.
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N. 186-187	
<b>MODALITÀ</b>	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore di navi, né possiede navi.
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)</b>
<b>ATTIVITA' AMBIENTALI</b> N. 188-189	
<b>MODALITÀ</b>	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore di navi, né possiede navi.
<b>RISCHIO REATO</b>	<b>Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali - D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)</b>



MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"><li>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 (scarico di acque meteoriche non convogliate in rete separata) e 13, che possano provocare superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali.</li><li>Rischio che il Legale Rappresentante non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</li></ul>
ATTIVITA' AMBIENTALI Da N. 83 a 93	<b>Attività di controllo per impianti che generano scarichi idrici</b>
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio gestisce una rete fognaria nel territorio del Comune di Staranzano ma non conferisce direttamente. I conferitori sono gli utenti allacciati alla rete sui quali ricade l'obbligo del rispetto dei limiti di legge.

RISCHIO REATO	<b>Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).</b>
MODALITÀ	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale <ul style="list-style-type: none"><li>Rischio che il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente</li></ul>
REGOLE COMPORAMENTO DI	<ol style="list-style-type: none"><li>Il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio deve verificare periodicamente che la valutazione degli impatti ambientali sia aggiornata.</li><li>Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante/ Presidente del Consorzio deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.</li><li>L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.</li></ol>

RISCHIO REATO	<b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)</b>
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non tratta nessun tipo di materiale radioattivo.

***Tutte le figure coinvolte nel processo di GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.***



#### 4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Flussi informativi verso l'OdV		
Descrizione	Periodicità	Responsabile
Report sulle presenze di <i>eventuali</i> criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	RSGA
Piano formativo in materia Ambientale	ANNUALE	RSGA
Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	RSGA
Copia dell'esito della verifica effettuata dall'Ente di Certificazione (ISO 14001) e delle eventuali Non Conformità rilevate	AD EVENTO	RSGA